

Versione provvisoria – fa fede solo la versione pubblicata nella raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995¹ viene modificata come segue:

Art. 4 lett. b, d e g

Abrogato

Art. 5 lett. g, o e x

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

- g. Abrogato*
- o. Carbonchio sintomatico;*
- x. Coxiellosi;*

Art. 6 lett. d

I seguenti termini significano:

- d.** Centro di ricerca apiaria: centro di ricerca apiaria della Stazione federale di ricerche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP:

Art. 20 cpv. 2-4

² Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre i luoghi dove si trovano le colonie e le date degli spostamenti.

³ Gli organi di esecuzione della legislazione su epizoozie, agricoltura, protezione degli animali e derrate alimentari devono poter consultare il registro in ogni momento previa richiesta.

⁴ I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.

¹ **RS 916.401**

*Art. 65 cpv. 3 ultimo periodo**Abrogato**Art. 73 cpv. 1*

¹ Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongono delle necessarie conoscenze tecniche.

Art. 179c cpv. 1 lett. c

¹ In caso di diagnosi BSE il veterinario cantonale ordina che:

- c. siano registrati e uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;

Art. 201 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Gli effettivi sono sorvegliati mediante una periodica analisi sierologica.

³ I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche. Il detentore deve notificare gli animali al veterinario cantonale.

Art. 202 cpv. 2 lett. b

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- b. tre analisi sierologiche a intervallo ognuna di almeno sei mesi hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata a partire da sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e al termine della pulizia e della disinfezione.

*Sezione 3 (art. 217–221), Sezione 5 (art. 228–229) e Sezione 8 (art. 237–239)**Abrogato**Art. 271 cpv. 1 lett. b e c, 2° Periodo introduttivo nonché 4*

¹ In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

- b. la distruzione entro 10 giorni di tutte le colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate secondo le istruzioni dell'ispettore degli apiari;

c. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo;

² Determina inoltre, dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. Per la determinazione del territorio occorre tener conto della situazione geografica, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

⁴ Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le istruzioni dell'ispettore degli apiari.

Art. 273 Lotta

¹ In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

- a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
- b. il divieto di trasferire le api e i favi;
- c. la distruzione, entro 10 giorni, di tutte le colonie e dei loro favi o delle colonie ammalate o sospette, conformemente alle istruzioni dell'ispettore degli apiari;
- d. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo;
- e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

² Determina, dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all'apiario infetto. Per la determinazione del territorio occorre tener conto della situazione geografica, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

- a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati.
- b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie.

³ L'ispettore degli apiari ordina il trattamento dei vecchi favi, della cera e del miele.

⁴ Egli controlla tutte le colonie della zona di sequestro entro 30 giorni riguardo alla presenza di peste europea delle api.

⁵ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

- a. 30 giorni dopo l'eliminazione di tutte le colonie di api e dei favi dell'effettivo infettato, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano destato nuovi sospetti.

- b. 60 giorni dopo l'eliminazione delle colonie malate e sospettate, a condizione che né i controlli successivi dell'effettivo colpito né i controlli nella zona di sequestro abbiano destato nuovi sospetti.

⁶ Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le istruzioni dell'ispettore degli apiari.

Art. 297 cpv. 1 lett. c e 2 lett. e

¹ L'Ufficio federale adempie i seguenti compiti:

- c. emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, l'autorizzazione di diagnosi veterinarie e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizootie.

² L'Ufficio federale è inoltre competente per:

- e. Esso può stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizootie.

Art. 310 cpv. 1

¹ I Cantoni organizzano corsi di istruzione e di complemento per la formazione degli ispettori degli apiari e dei loro sostituti in collaborazione con il Centro di ricerca apiaria.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 16.06.06² sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:

Allegato n. 6 lett. a e b nonché 8 lett. c

6. Tassa amministrativa secondo l'articolo 3 capoverso 2 per:

- a. l'indicazione mancante o lacunosa della razza, del colore, del sesso, del numero dell'azienda detentrica dell'animale o del tipo di uscita
per cartella di notifica 2.–
- b. la notifica mancante o l'indicazione mancante o lacunosa del numero dell'azienda detentrica dell'animale, del numero di identificazione dell'animale, del numero di identificazione della madre o del padre, della data di nascita, d'entrata o d'uscita, della data del decesso o della macellazione dell'animale per cartella di notifica

² RS 916.404.2

8. Emolumenti per la consultazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005³ 5.-

- c. per i dati riguardanti l'effettivo di un'azienda detentrici di animali nel corso di un anno civile, secondo gli articoli 2 lettera e, nonché 3 capoverso 1 lettere b-d dell'ordinanza BDTA, e per il numero di identificazione, il sesso, la razza e il colore dei singoli animali che si trovano nell'azienda detentrici o che vi si trovavano dall'inizio dell'anno civile. L'emolumento si intende per anno civile, azienda detentrici di animali e destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati sono soggette a emolumento solo se sono state presentate nel corso di anni civili diversi. 2.-

III

La presente modifica entra in vigore il ...

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

³ RS 916.404